



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 16 del 03/02/2006**

Bollettino regionale

DISEGNO DI LEGGE 18 ottobre 2005 e 17 gennaio 2006, n. 3

"Istituzione del parco naturale regionale 'Porto Selvaggio e Palude del Capitano'"

Relazione illustrativa

In attuazione della L.r. 19/97 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette della Regione Puglia", il Presidente della Giunta Regionale ha convocato la preconferenza per l'area naturale "Palude del Capitano", sita nel Comune di Nardò ed individuata dalla stessa legge regionale all'art. 5, scheda C. È stato, inoltre, ritenuto opportuno riunire in unico procedimento quello relativo alla menzionata area "Palude del Capitano" con quello relativo al Parco Regionale di "Porto Selvaggio e Torre Uluzzo", riclassificato con legge regionale dell'1 giugno 2004 n. 9, anch'esso interamente ricadente nel Comune di Nardò e territorialmente contiguo all'area "Palude del Capitano".

La preconferenza ha l'obiettivo di individuare le linee guida per la redazione del documento di indirizzo di cui all'art.22, comma 1, della legge 394/91 (legge quadro nazionale sulle aree protette).

Alla preconferenza sono stati invitati: l'Amministrazione Provinciale di Lecce, l'Amministrazione Comunale di Nardò, le associazioni agricole, imprenditoriali ed ambientaliste. Gli incontri svolti hanno portato alla elaborazione e sottoscrizione del documento di indirizzo, che rappresenta la base di lavoro per il presente schema di disegno di legge. La preconferenza si è conclusa il 31 gennaio 2005.

Successivamente all'adozione dello schema di disegno di legge da parte della Giunta Regionale e alla sua notifica alle amministrazioni interessate, il Presidente della Giunta Regionale ha provveduto a convocare, ai sensi dell'art. 6 comma 5 della L.R. n. 19/97, la Conferenza dei servizi, che si è tenuta in data 9 gennaio 2006; dalla Conferenza dei servizi è emersa la necessità di inserire un articolo riguardante la zonizzazione interna all'area che, viceversa, è già riportata nella cartografia allegata, inoltre il Comune di Nardò ha richiesto di inserire un comma nell'art. 4 "Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale".

L'area nel suo insieme si presenta molto variegata sotto l'aspetto paesaggistico e ambientale, nel cui interno si riconoscono precise caratteristiche unità ambientali. La cui superficie rimboschita ammonta a circa 268 ha. Il rimboschimento iniziò nel 1950 da parte dell'Ispettorato Ripartimentale Agricoltura e Foreste di Lecce con finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno del Ministero del lavoro. Le essenze utilizzate per l'impianto sono state il Pino d'Aleppo, il Pino Marittimo, il Pino Domestico, l'Eucalipto, i Cipressi e le Tamerici. Col tempo si è creato un "climax" stabile ed in lenta evoluzione, con piccole successioni ecologiche; difatti non sono rare le radure con rigoglioso e vario sottobosco. Nell'area in esame, le emergenze naturalistiche riguardano diversi habitat prioritari e di interesse comunitario della Direttiva 92/43/CEE, come pure gli habitat di interesse regionale aggiuntivi del progetto BIOITALY, le

specie della lista rossa nazionale e regionale, nonché la presenza diffusa in tutta l'area di orchidacee rare e protette dalla convenzione CITES.

Sotto l'aspetto naturalistico si individuano i seguenti ambienti:

a) Percorsi substeppici di graminacee e piante annuali dei Thero-Brachypodietea. Questo habitat è generalmente rappresentato da radure e pratelli della macchia mediterranea. In particolare nell'area è stata individuata una particolare pseudosteppa costituita da fitti popolamenti del raro vilucchio lineato (*Convolvulus lineatus*), specie della lista rossa regionale;

b) Scogliere con Limonio endemico. E' un habitat di scogliera caratterizzato dall'endemismo salentino limonio salentino (*Limonium japgicum*) che permette di inquadrare la vegetazione nell'associazione *Limonietum japgici* Curti e Lorenzoni 1968;

c) Phrygane endemiche. Sono delle formazioni di gariga e microfille con presenza del raro spinaporci (*Sarcopoterium spinosum*), specie della lista rossa nazionale, molto rara in Italia, nota in ambito peninsulare per i dintorni di Rocca Imperiale in Calabria e la Palude del Capitano in Puglia. Questa specie è caratterizzata di una associazione esclusiva della zona denominata *Cisto monspeliensis* - *Sarcopoterium spinosi* (Brullo, Minissale & Spampanato 1977).

Sempre nell'area di studio, inoltre, sono presenti diverse orchidacee protette dalla convenzione CITES di seguito elencate: *Anacaptis pyramidalis* (L.) L. C. Rich.; *Ophrys bombyliflora* Link; *Ophrys bertolonii* Moretti; *Ophrys holoserica* W. Greuter subsp. *Apulica* Danesch; *Ophrys lutea* Cav.; *Orchis morio* L.; *Orchis papilionacea* L.; *Serapias lingua* L.; *Serapias parviflora* Parl.; *Spiranthes spiralis* (L.) Koch.

La Palude del Capitano è caratterizzata dalla presenza di numerose depressioni carsiche doliniformi originatesi per lo sprofondamento della volta di preesistenti cavità sotterranee, note localmente come "spunnulate". La vegetazione tipica dell'ambiente lagunare è collocata sul fondo di piccole doline delle "Spunnulate". Gli habitat presenti sono: scogliere con vegetazione delle coste mediterranee (con Limonio endemico), praterie di posidonie (prioritario ai sensi della Dir. 92/43/CEE), stagni temporanei mediterranei (prioritario ai sensi della Dir. 92/43/CEE), steppe salate (*Limonetalia*) (prioritario ai sensi della Dir. 92/43/CEE), percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) (prioritario ai sensi della Dir. 92/43/CEE), formazioni cretesi (*Euphorbieto-Verbascion*), Lagune (prioritario ai sensi della Dir. 92/43/CEE).

Il presente schema di disegno di legge istituisce l'area naturale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano" (art. 1) classificandola come Parco Naturale Regionale, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. a), della L.r. 19/97. L'area è denominata Parco Naturale Regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano" ed è delimitata riportando, su cartografia in scala 1:25.000, la perimetrazione approvata in sede di preconferenza assieme al documento di indirizzo.

Sull'intero territorio varranno, a partire dall'adozione del presente d.d.l., le norme di salvaguardia provvisorie di cui alla L.r. 19/97 ed alla L. 394/91, come riprese nell'atto di indirizzo approvato dalla Giunta Regionale.

All'art. 2 sono riportate le finalità che dovranno essere perseguite nella gestione del Parco, dal momento della sua istituzione.

L'art. 3 prevede che la gestione del Parco sarà affidata ad un ente di gestione individuato nel Comune di Nardò. Si tratta, rispettando le previsioni dell'art.9 della L.R. 19/97, della migliore opportunità per garantire l'immediata e diretta salvaguardia di un territorio la cui peculiarità consiste nella totale ricomprensione dell'area protetta in un solo Comune. D'altro canto, la previsione della costituzione di enti di gestione provinciale, pure delineata da altri provvedimenti normativi, non è, allo stato, consentita a causa dell'esiguità dei fondi regionali e la stessa rappresentatività delle singole amministrazioni all'interno dell'ipotetico ente si pone su un piano problematico, considerato il gran numero di aree protette regionali che ci si appresta ad istituire. La scelta dell'affidamento definitivo della gestione dell'area protetta al Comune di Nardò appare così dettata dalla duplice esigenza di garantire, in tempi brevissimi, una gestione agile e poco dispendiosa e di rendere le amministrazioni locali protagoniste del proprio sviluppo, senza che la previsione di vincoli e norme di salvaguardia venga percepita come una

"espropriazione" del territorio. È, altresì, contemplata la possibilità che, in caso di gravi inadempienze del Comune nella gestione del Parco, si faccia luogo al commissariamento dell'area protetta (art.15).

L'art. 4 riporta le norme generali e specifiche di tutela del territorio e dell'ambiente naturale da far valere su tutto il territorio dell'area protetta. Gli articoli 5-6-7-8 descrivono gli strumenti di attuazione di cui il Comune di Nardò, facendo riferimento alla L.R. 19/97, dovrà dotarsi per l'attuazione delle finalità istitutive del Parco: Piano Territoriale dell'area, Piano Pluriennale economico-sociale, Regolamento delle attività consentite all'interno della Riserva. Il Comune, dal momento dell'adozione degli strumenti di attuazione, avrà il compito di rilasciare nulla osta per tutte le opere che saranno svolte all'interno della Riserva (art. 9), sottoponendo le richieste di concessioni e/o autorizzazioni al vaglio dell'Ufficio Parchi e Riserve naturali. Fino all'entrata in vigore degli strumenti di attuazione, i nulla osta saranno rilasciate dall'Ufficio Parchi e Riserve naturali dell'Assessorato all'Ecologia. Inoltre (art. 9, commi 6. e 7.) il Comune di Nardò è delegato, quale Autorità competente ai sensi della L. R. 11/2001, al rilascio dei pareri relativi alla procedura di Valutazione di Incidenza di cui all'art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE ed all'art. 5 del d.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'art. 6 del d.P.R. n. 120/2003, per piani ed interventi ricadenti in tutto o in parte nei proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) IT9150007 "Torre Uluzzo", IT9150013 "Palude del Capitano" e IT9150024 "Torre Inserraglio". L'Ufficio comunale competente è tenuto a predisporre un elenco mensile contenente gli estremi degli interventi sottoposti a tale procedura e dei relativi esiti, da inviare all'Ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione Puglia, al fine di consentire la verifica della corretta applicazione della medesima procedura di Valutazione di Incidenza e l'eventuale formulazione, da parte dello stesso Ufficio Parchi e Riserve naturali, di osservazioni e richiami vincolanti volti a garantire la coerenza degli interventi con lo stato di conservazione complessivo dei pSIC.

Gli articoli 10 e 11 regolano, rispettivamente, le sanzioni per chi reca danni e non osserva le norme di salvaguardia e gli indennizzi che l'Amministrazione comunale dovrà erogare ai proprietari per eventuali danni economici causati alle attività agro-silvo-pastorali. L'art. 12 regola la sorveglianza del Parco, che dovrà essere garantita tramite personale dell'Amministrazione comunale e/o tramite convenzioni con altri enti pubblici, anche nazionali, operanti sul territorio.

La vigilanza sull'attuazione della legge e le funzioni di controllo amministrativo (art. 13) spettano alla struttura indicata dall'art. 23 della L.R. 19/97; ricadono sul Comune di Nardò una serie di obblighi finalizzati a consentire un continuo riscontro dell'attività amministrativa di gestione del Parco. E' prevista la pubblicazione sul B.U.R.P. di alcuni atti fondamentali di gestione, nonché lo stretto coordinamento con le politiche regionale in materia di aree protette. Con apposita deliberazione di Giunta Regionale potranno precisarsi ulteriormente le modalità del controllo e della vigilanza.

Con l'art. 15 si quantificano gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge in Euro 50.000,00 a carico del Capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006. Per gli esercizi successivi si provvederà al cofinanziamento regionale mediante iscrizione di specifico stanziamento sul Capitolo di spesa di competenza, sulla base degli obiettivi raggiunti e della programmazione regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio Il Dirigente del  
Parchi e R.N. Settore Ecologia  
Ing. Francesca Pace dott. Luca Limongelli

L'Assessore all'Ecologia  
prof. Michele Losappio

## SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Istituzione del Parco Naturale Regionale  
"Porto Selvaggio e Palude del Capitano"

## INDICE

Articolo 1 - Istituzione dell'area naturale protetta

Articolo 2 - Finalità

Articolo 3 - Ente di gestione

Articolo 4 - Zonizzazione provvisoria

Articolo 5 - Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale

Articolo 6 - Strumenti di attuazione

Articolo 7 - Piano territoriale dell'area naturale protetta

Articolo 8 - Piano Pluriennale Economico Sociale

Articolo 9 - Regolamento

Articolo 10 - Nulla osta e pareri

Articolo 11 - Sanzioni

Articolo 12 - Indennizzi

Articolo 13 - Sorveglianza del territorio

Articolo 14 - Controllo

Articolo 15 - Commissariamento

Articolo 16 - Norme Finanziarie

Articolo 1

Istituzione dell'area naturale protetta

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 e dell'art. 2 della legge regionale 1 giugno 2004 n. 9, è istituito il Parco Naturale Regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano".

2. I confini del Parco Naturale Regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano" ricadente sul territorio del Comune di Nardò, sono riportati nella cartografia in scala 1:25.000, allegata alla presente legge, della quale costituisce parte integrante, e depositata in originale presso l'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia e, in copia conforme, presso l'Amministrazione provinciale di Lecce, presso la sede dell'ente di gestione e presso l'Amministrazione comunale di Nardò.

3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione da eseguirsi a cura dell'ente di gestione con apposito finanziamento regionale.

## Articolo 2

### Finalità

1. Le finalità istitutive del Parco naturale regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano" sono le seguenti:

- a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici ed idrogeologici superficiali e sotterranei;
- b) salvaguardare i valori ed i beni storico-architettonici;
- c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi;
- d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema dunale;
- e) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;
- f) allestire infrastrutture per la mobilità lenta;
- g) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
- h) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.

## Articolo 3

### Ente di gestione

1. La gestione della Parco Naturale Regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano" è affidata all'ente di gestione individuato nel Comune di Nardò, che vi provvederà coordinando strettamente i propri interventi con gli obiettivi di programmazione regionale in materia di conservazione della natura e aree naturali protette.

2. Il Comune di Nardò, per la gestione dell'area protetta, organizza una struttura autonoma nell'ambito dell'amministrazione comunale. Il Sindaco può nominare un direttore del Parco; in ogni caso, la struttura amministrativa di riferimento dovrà essere impiegata esclusivamente nei compiti di gestione dell'area protetta.

## Articolo 4

### Zonizzazione provvisoria

Fino all'approvazione del Piano territoriale di cui all'art. 7, il Parco Naturale Regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano" è suddiviso nelle seguenti zone:

- zona 1, di rilevante valore naturalistico, paesaggistico e storico culturale;

- zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e/o storico culturale, connotata fortemente dalla presenza di attività antropiche.

2. Il Piano di cui all'art. 7 può apportare modifiche al confine delle zone e dettagliarle ulteriormente, come indicato all'art. 12 della L.394/91, al fine di una migliore organizzazione degli ambiti di tutela.

## Articolo 5

### Norme generali di tutela

#### del territorio e dell'ambiente naturale

1. Sull'intero territorio del Parco Naturale Regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano" sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:

- a) aprire nuove cave, miniere e discariche;
- b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'art.11, comma 4, della Legge 6 dicembre 1991, n.394, ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
- c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
- d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, ad eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'ente di gestione. Sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
- e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'ente di gestione;
- f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
- g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
- h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui al precedente articolo 2;
- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
- j) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica.

2. Fino all'approvazione del Piano di cui all'art. 6 è fatto divieto di:

- a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n.865. Per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche all'area edificata compresa nel perimetro indicato;
- b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;
- c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti Uffici dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste.

3. Fino all'approvazione del Piano Territoriale di cui all'art.7, ed esclusivamente nella zona 2, la competente struttura regionale di cui all'articolo 23 della L.R. 19/97, d'intesa con l'ente di gestione, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettera a) e b), solo se necessarie per effettuare adeguamenti di tipo tecnologico e/o igienico sanitario connessi all'applicazione della normativa vigente. Potranno inoltre essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti

nella misura massima del 15% della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano di miglioramento Aziendale redatto a norma del reg. CEE 1257/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Sono consentiti, previa valutazione da parte dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia, interventi pubblici o privati, realizzati nel rispetto della normativa vigente, destinati a migliorare la fruizione della zona costiera, mediante l'utilizzazione di manufatti di tipo precario, amovibili, in legno o altro materiale naturale, tali da rispettare le esigenze di compatibilità ambientale dell'area.

5. E' consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dei commi a) e b), dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e succ. mod. e int.

6. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi dovranno comunque essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non dovranno verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici ed ambientali presenti nell'area.

7. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali ad eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico che sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici, ad istanza dell'ente di gestione.

8. All'interno del perimetro del Parco sono fatte salve le previsioni del PRG vigente del Comune di Nardò, relativamente ai comparti individuati come zone omogenee "C8-di sviluppo turistico-alberghiero" i cui Piani urbanistici esecutivi siano stati approvati alla data del 31.01.2005, ovvero alla stessa data abbiano concluso le procedure di valutazione previste dalla LR 11/2001; sono altresì fatti salvi l'acquisizione del parere dell'Ufficio Parchi della Regione Puglia e gli ulteriori pareri previsti per legge.

## Articolo 6

### Strumenti di attuazione

Per l'attuazione delle finalità del Parco Naturale Regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano", l'ente di gestione di cui all'articolo 3 si dota dei seguenti strumenti di attuazione:

- a) Piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20 della L.R. 19/97;
- b) Piano Pluriennale Economico Sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della L.R. 19/97;
- c) Regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della L.R. 19/97.

## Articolo 7

### Piano territoriale

#### dell'area naturale protetta

Il Piano territoriale della Parco Naturale Regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano", è predisposto dall'ente di gestione ed è adottato dal Consiglio Comunale di Nardò con i tempi e le modalità previste dall'art. 20 della L.R. 19/97. Esso deve:

- a) individuare le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino ambientale;
- b) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;

- c) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;
- d) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;
- e) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive;
- f) indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- g) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;
- h) definire il sistema della mobilità interna all'area naturale protetta;
- i) individuare e definire il sistema di monitoraggio;
- j) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali sul sistema dunale;
- k) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.

## Articolo 8

### Piano Pluriennale Economico Sociale

1. Il Piano Pluriennale Economico Sociale del Parco Naturale Regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano", è adottato, contestualmente all'adozione del Piano territoriale dell'area, dall'ente di gestione con il fine di individuare indirizzi ed obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dall'articolo 21 della L.R. 19/97.

2. Il Piano Pluriennale Economico Sociale dell'area protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi ed alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.

## Articolo 9

### Regolamento

1. Il regolamento ha la funzione di disciplinare, anche in deroga dei divieti di cui all'art. 4, l'esercizio delle attività consentite all'interno del Parco Naturale Regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano", ed è adottato dall'ente di gestione contestualmente all'adozione del Piano territoriale dell'area.

## Articolo 10

### Nulla osta e pareri

1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere ricadenti all'interno del Parco Naturale Regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano" è subordinato al preventivo nulla osta dell'ente di gestione.

2. La documentazione relativa alla richiesta di concessione e/o autorizzazione, entro dieci giorni dalla sua presentazione all'ente di gestione, è inviata da quest'ultimo all'Ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione Puglia, che, nei venti giorni successivi, può chiedere integrazioni o chiarimenti. Qualora le integrazioni o i chiarimenti non siano ritenuti sufficienti, l'Ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione Puglia, con provvedimento motivato, comunica la non conformità dell'istanza alle prescrizioni ed alle finalità della presente legge.

3. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, senza che sia intervenuta alcuna osservazione o prescrizione, il nulla osta si intende rilasciato con esito favorevole.
4. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il regolamento ovvero, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di cui all'art. 2.
5. Fino all'entrata in vigore del Piano territoriale e del regolamento, il nulla osta preventivo è rilasciato dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia.
6. L'ente di gestione è delegato, quale Autorità competente ai sensi della L. R. 11/2001, al rilascio dei pareri relativi alla procedura di Valutazione di Incidenza di cui all'art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE ed all'art. 5 del d.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'art. 6 del d.P.R. n. 120/2003, per piani ed interventi ricadenti in tutto o in parte nei proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) IT9150007 "Torre Uluzzo", IT9150013 "Palude del Capitano" e IT9150024 "Torre Inserraglio".
7. L'Ufficio competente dell'ente di gestione è tenuto a predisporre un elenco mensile contenente gli estremi degli interventi di cui al comma 6. e dei relativi esiti, da inviare all'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia, al fine di consentire la verifica della corretta applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza e l'eventuale formulazione, da parte dello stesso Ufficio Parchi e Riserve Naturali, di osservazioni e richiami vincolanti volti a garantire la coerenza degli interventi con lo stato di conservazione complessivo dei pSIC.

#### Articolo 11

##### Sanzioni

1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme di cui all'art. 30 della Legge 394/91.
2. Le violazioni al divieto di cui alla lett. a), comma 1 dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa di Euro 1032,91 per ogni metro cubo di materiale rimosso.
3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b), comma 1, dell'art.4 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia
4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), e i), comma 1, dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,82 ad un massimo di Euro 258,22.
5. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera f), comma 1 dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 103,29 ad un massimo di Euro 1032,91.
6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera g), comma 1, dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa di Euro 1.032,91 per ogni 10 metri cubi di materiale movimentato.
7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h), comma 1, dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 1.032,91 ad un massimo di Euro 10.329,13.
8. Le violazioni di cui alla lettera j), comma 1, ed alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art.4, comma 2, comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto dall'art.4, comma 2, lettera

c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 566,00 ad un massimo di Euro 2.582,28 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.

10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall'ente di gestione.

11. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dell'art.30 della L.394/91.

12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689.

13. Le somme rimosse ai sensi del presente articolo e quelle rimosse in applicazione delle norme contenute nel Regolamento di cui all'art.11 sono introitate nel bilancio dell'ente di gestione con l'obbligo di destinazione alla gestione del Parco Naturale Regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano".

## Articolo 12

### Indennizzi

1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili situati nel Parco Naturale Regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano", sono erogati direttamente dall'ente di gestione, facendovi fronte con il proprio bilancio.

2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il Piano di cui all'art. 6 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l'esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto all'indennizzo:

a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;

b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.

3. L'ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro 120 giorni dalla data della denuncia.

4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell'ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all'espropriazione delle aree.

## Articolo 13

### Sorveglianza del territorio

1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'ente di gestione che la esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.

2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della Provincia di Lecce.

3. Ai fini della sorveglianza, l'ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2., della legge 394/91.

4. L'utilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui al comma 1 lett. b) dell'articolo 44 della legge regionale 13 agosto 1998 n.27 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria", è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l'ente di gestione.

#### Articolo 14

##### Controllo

1. Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione del Parco Naturale Regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano" sono affidate all'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia.

2. Le modalità dell'attività di controllo possono essere precisate da apposite direttive, da emanarsi con deliberazione di Giunta regionale, che potranno prevedere anche l'obbligo dell'adozione di determinati sistemi di contabilità, nonché l'adozione di specifiche procedure di controllo della gestione.

3. In ogni caso, l'ente di gestione adotta, annualmente, un documento preventivo decisionale coerente con le linee generali di intervento definite dall'Assessorato regionale all'Ecologia. Tale documento dovrà essere approvato dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali e, successivamente, pubblicato sul B.U.R.P.

4. L'ente di gestione provvede ad inviare all'Ufficio Parchi e Riserve naturali, con cadenza semestrale, un rendiconto delle somme impegnate e pagate, che sarà pubblicato sul B.U.R.P.

#### Articolo 15

##### Commissariamento

In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'assessore all'Ecologia può nominare, per un periodo determinato, un commissario che sostituisce l'ente nella gestione del Parco Naturale Regionale.

#### Articolo 16

##### Norma finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico dell'ente di gestione.

2. Annualmente, in relazione agli obiettivi gestionali raggiunti e alla programmazione regionale, la Regione Puglia trasferisce fondi idonei ad integrare gli stanziamenti comunali nei limiti degli stanziamenti all'uopo previsti nei bilanci regionali.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, sono stanziati Euro 50.000,00 a carico del Capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006.

---